



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 39 del 21 dicembre 2021

PARERE SULL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATO 2021/2023 PARTE
NORMATIVA - ANNI 2021 E 2022 PARTE ECONOMICA PER IL PERSONALE DIRIGENTE
DEL COMUNE DI ARGENTA

Il Collegio dei Revisori del Comune di Argenta, provincia di Ferrara, nominato con Delibera Consiliare n. 52 del 29.09.2021, nelle persone del Presidente Rag. Marco Mari e dei membri ordinari Dott. Giovanni Albani e Dott. Andrea Berardi;

Premesso che con prot. Unione 38561 del 21/12/2021 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la seguente al fine della certificazione dell'ipotesi di CCI 2021/2023 parte normativa - anni 2021 e 2022 parte economica per il personale dirigente del Comune di Argenta:

- L'ipotesi di CCI 2021/2023 parte normativa - anni 2021 e 2022 parte economica per il personale dirigente del Comune di Argenta sottoscritta il 20/12/2021;
- La Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria, redatta in base agli schemi approvati con Circolare RGS n. 25 del 19/7/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/., opportunamente modificati coerentemente con il nuovo CCNL 17/12/2020 ed i vincoli normativi;

Visto il CCNL 1998/2001 – Area della Dirigenza – sottoscritto il 23/12/1999;

Dato atto:

- che in data 22/02/2006 è stato sottoscritto il CCNL 2002/2003 relativo all'area dirigenziale del comparto Enti Locali;
- che in data 14/05/2007 è stato sottoscritto il CCNL 2004/2005 relativo all'area dirigenziale del comparto Enti Locali;
- che in data 22/02/2010 è stato sottoscritto il CCNL relativo al quadriennio 2006/2009 ed al biennio economico 2006/2007 dell'area dirigenziale del comparto Enti Locali;
- che in data 03/08/2010 è stato sottoscritto il CCNL 2008/2009 relativo all'area dirigenziale del comparto Enti Locali;

Rilevato che in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area delle funzioni Locali, triennio 2016/2018;

Visti:

- l'art.8, comma 6 del C.C.N.L. 17.12.2020, recante *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”*;
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che *“...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...”*;
- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che *“a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1”*;
- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei

dipendenti pubblici: *“nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

- che l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”;

Visti:

- l’art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell’art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che *“in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

Dato Atto che non sussistono per il Comune di Argenta i presupposti per l’adeguamento in aumento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, ai sensi dell’art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l’anno 2021 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018;

Visto l’art. 57 del CCNL comparto FL 17/12/2020 che disciplina la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente in cui si stabilisce che gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito con le risorse indicate al comma 2 dello stesso articolo;

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che con apposita relazione assunta a prot. Unione n. 27994 del 28/09/2021 a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane dell'Unione, trasmessa al Collegio dei Revisori, è stata data evidenza dell'aggiornamento del rispetto della normativa in materia di facoltà assunzionali di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii., e del Decreto attuativo del 17/03/2020 nonché della permanenza del rispetto del vincolo di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e ss.mm.ii.;

Analizzata la documentazione trasmessa;

Richiamato il proprio parere n. 37 del 14/12/2021 espresso sulla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 del Comune di Argenta per gli anni 2021 e 2022;

Preso atto:

- che il tetto massimo del Fondo del personale dirigenziale del Comune di Argenta dall'anno 2018, è rideterminato in complessivi € **84.688,62** (limite anno 2016, € 116.798,73 meno quota trasferita all'Unione per trasferimento Dirigente a tempo indeterminato Dott. Ciarlini Carlo pari ad € 32.110,11), al netto delle eventuali voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite (es. economie anno precedente, ecc.) come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- che con l'accordo SP 77/2021 prot. Unione n. 28877 del 04/10/2021, sottoscritto tra l'Unione Valli e Delizie e gli enti aderenti, è stata prevista la possibilità di cedere tra enti parte del limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, soprattutto del personale dirigente, nel caso di gestione associata di servizi e/o di funzione conferite in Unione nel rispetto dei CCNL vigenti, stabilendo che la quantificazione della quota ceduta verrà definita dall'ente cedente nell'ambito degli atti di costituzione delle risorse del salario accessorio che verrà recepita dall'ente beneficiario;
- che in relazione alla prevista cessazione del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore a far data dal 31/12/2021 i Consigli Comunali del Comune di Portomaggiore e del Comune di Argenta con deliberazioni rispettivamente n.24 del 28/07/2021 e n. 44 del 09/08/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato lo schema di "*Convenzione per la gestione associata dell'ufficio di dirigente del settore tecnico tra i Comuni di Argenta e Portomaggiore. prima fase - casi di assenza o impedimento dirigente titolare e seconda fase - convenzione per la gestione del settore tecnico dei due comuni*", poi sottoscritto con S.P. 1031 del 14.09.2021
- che come previsto dalla predetta convenzione nella seconda fase, si applica la metodologia per la definizione della retribuzione di posizione e di risultato del Dirigente in convenzione, approvata ed operante nei Comuni e nell'Unione dei Comuni Valli e Delizie. Nell'applicazione della predetta metodologia, al momento della pesatura della posizione dirigenziale, si terrà conto del più oneroso incarico ricoperto dal dirigente derivante dalla presente convenzione. Al fine del rispetto del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii., il Comune di Portomaggiore potrà cedere temporaneamente, per il periodo di vigenza della convenzione, parte di tale limite al Comune di Argenta;
- che con delibera di G.C. del Comune di Portomaggiore n. 74 del 29.09.2021 è stata disposta, al fine di consentire l'adozione degli atti da parte del Comune di Argenta per la piena attuazione delle scelte organizzative rispetto alla gestione dei servizi, conseguenti al pensionamento del Dirigente del Settore Tecnico (e solo a condizione che le stesse si realizzino), la cessione da parte di Portomaggiore del limite del trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 al Comune di Argenta per un importo pari a € 9.000,00, a decorrere dall'anno 2022 e fino alla vigenza della convenzione S.P. 1031 del 14.09.2021;
- che il tetto massimo del Fondo del personale dirigenziale del Comune di Argenta è rideterminato dall'anno 2022 e fino alla vigenza, con il Comune di Portomaggiore del convenzionamento del Settore Tecnico per l'utilizzo di un'unica figura dirigenziale in complessivi € **93.688,62** (€ 84.688,62+€ 9.000,00), al netto delle eventuali voci "escluse" dal calcolo per la verifica del

rispetto del limite (es. economie anno precedente, ecc.) come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Visto l'art. 1, comma 870, della L. n. 178/2020 in cui si stabilisce che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse destinate, nel rispetto del vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato art. 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

Richiamato il proprio parere dell'11.06.2021 assunto al prot. Unione n. 16989 del 14.06.2021, con cui sono stati certificati positivamente i risparmi conseguiti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 870 della Legge 178/2020, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga all'articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo:

- ✓ **per il PERSONALE DIRIGENTE**, quantificati in complessivi € 189,76, il cui importo destinabile al fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato depurato degli oneri previdenziali e dell'IRAP, ammonta ad **€ 142,00** (accantonati in avanzo vincolato in sede di rendiconto);

Rilevato che il Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali, di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020, del Comune di Argenta, oggetto della presente certificazione, tenuto conto del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 come rideterminato per l'anno 2022 a seguito del trasferimento delle quote da parte del Comune di Portomaggiore, è quantificato:

- per l'anno 2021 in complessivi **€ 88.254,56**;
- per l'anno 2022 in complessivi **€ 97.112,56**;

Rilevato che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 57 del CCNL 17/12/2020, ai sensi del comma 2 lett. e) dello stesso articolo, sussistendone la relativa capacità di bilancio, con la quota annua di € 2.849,90, corrispondente alla quota riconosciuta negli anni precedenti ai sensi dell'art. 26, comma 2 del CCNL 23/12/1999, pari all'importo pari al 1,2% del monte salari 1997, ed inoltre per il solo anno 2022 della quota di € 9.000,00 corrispondente alla quota ceduta dal Comune di Portomaggiore, stabilita con delibera di G.C. del Comune di Portomaggiore n. 74 del 29.09.2021, al fine di remunerare le maggiori responsabilità dirigenziali conseguenti alle scelte organizzative connesse al rafforzamento delle gestioni associate dei servizi nonché alle norme subentrate negli anni che hanno introdotto nuovi adempimenti e controlli (trasparenza, anticorruzione, privacy);
- l'incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 per l'importo quantificato in € 142,00, come da certificazione del collegio dei revisori dei conti, connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto altresì che risulta rispettato il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, con riferimento al concetto di salario accessorio complessivo (dirigenti, personale non dirigente, straordinario e segretario) come da dimostrazione allegata alla nota prot. n. 37533 del 13.12.2021;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018;
- che il fondo per l'anno 2021 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di CCI 2021/2023 parte normativa - anni 2021 e 2022 parte economica per il personale dirigente del Comune di Argenta è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 20/12/2021 di CCI 2021/2023 parte normativa - anni 2021 e 2022 parte economica per il personale dirigente del Comune di Argenta ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 del Comune di Argenta per gli anni 2021 e 2022, in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio come precedentemente già espresso con parere n. 17 del 15/12/2021;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 20.12.2021 di CCI 2021/2023 parte normativa - anni 2021 e 2022 parte economica per il personale dirigente del Comune di Argenta, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Rag. Marco Mari	(Presidente)
Dott. Giovanni Albani	(Componente)
Dott. Andrea Berardi	(Componente)